

PRIMO CIARLANTINI

Staff del Sindaco
Vol. 2 – 2008
(INIZIATIVE DELLO
STAFF)

OPERA 146

1. AEROPORTO

2. PRG

3. ASET – ASET HOLDING

Martedì 27 maggio, all'aula magna dell'Istituto Commerciale Battisti terremo la conferenza informativa sulle due realtà, ASET SpA e ASET Holding SpA, che gestiscono i servizi fondamentali nella nostra città.

Nata in seguito ad una normativa di legge del 2003, oggi ASET Holding conosce un periodo di contestazioni e comunque di richieste di ristrutturazione.

Per conoscere le due realtà siamo andati anzitutto sui loro siti:

- 1) ASET (Azienda di Servizi sul Territorio) www.asetservizi.it
- 2) ASET HOLDING www.asetholding.it

Qualche documento per conoscere ASET – ASET HOLDING

1. ASET S.p.A.

dal sito www.ASETServizi.it

1.1. Profilo dell'Azienda

Dal 2001 Aset è Società per Azioni, forma giuridica che ha segnato l'inizio di una politica orientata verso un mirato sviluppo territoriale. Oggi l'Aset può contare sulla collaborazione di ben 18 comuni della vallata che sono di fatto diventati soci dell'Aset Spa.

Oggi l'azienda, presieduta da Giovanni Mattioli, gestisce in esclusività fondamentali servizi come l'approvvigionamento idrico, la depurazione e lo smaltimento di acque reflue, l'igiene ambientale e i settori connessi, l'illuminazione pubblica e tanti altri servizi utili allo sviluppo della comunità. Tutti obiettivi che Aset Spa ha centrato lavorando, giorno dopo giorno, attraverso strategie orientate alla ristrutturazione e alla ricerca della dimensione ottimale adeguata a garantire una valenza operativa ed economicamente qualificante. L'approdo alla forma della SpA è stato raggiunto nel 2001.

Oggi, dopo la scissione aziendale del 2003 che ha visto la nascita di Aset Holding S.p.A., Aset S.p.A. ha un capitale sociale di € 3.090.200.

In questi anni Aset S.p.A. è cresciuta, come testimoniano i dati del bilancio 2006 che hanno registrato un valore della produzione di 30.432.394 euro (+ 7,29% rispetto al 2005, pari a poco più di 2 milioni). Il bilancio d'esercizio 2006 approvato dai soci ha evidenziato un utile d'esercizio di 260.158 euro al netto delle imposte dell'esercizio e delle imposte differite o anticipate e degli accantonamenti straordinari.

Un'attenta gestione, inoltre, ha consentito di abbattere ulteriormente la voce dei debiti dello stato patrimoniale, passato dai 13.317.170 euro del 2005 ai 12.331.973 dell'ultimo esercizio (- 7,39%), mentre dal differenziale tra valore e costo della produzione –e dunque la quota operativa del risultato complessivo di gestione– è scaturito l'importo di 1.032.219 euro, (+3,39% del valore della produzione). Sul fronte degli investimenti in attrezzature e mezzi l'Aset ha messo in campo 2.133.410 euro, 331.203 euro in più rispetto al 2005.

Il patrimonio netto di Aset Spa ammonta a 3.893.377 euro (+7,16% rispetto al 2005), denaro pubblico che l'azienda investe nell'interesse della comunità locale.

Giovane e dinamica la struttura operativa, pronta a raccogliere la sfida che deriva dal processo di apertura al mercato e ai nuovi assetti frutto di mutati scenari: oltre al personale dirigenziale e ai quadri aziendali, l'Aset occupa circa 200 dipendenti.

Sul versante della comunicazione e dell'informazione, l'Aset Spa propone costantemente campagne promozionali su tutti i temi ambientali: differenziazione e riciclaggio dei rifiuti, riduzione degli sprechi dell'acqua, partecipazione ad eventi culturali e sponsorizzazione di manifestazioni per coinvolgere in modo diretto le famiglie, le scuole ed ogni cittadino, così da avviare una sensibilizzazione collettiva nei confronti dell'ambiente.

1.2. Enti Soci

Enti soci

Elenco soci di Aset S.p.A. ordinato per percentuale di proprietà

N. AZIONISTA	N.AZIONI VALORE NOMINALE PERCENTUALE		
1 Fano	299.807	2.998.070	97,02%
2 Cartoceto	2.467	24.670	0,80%
3 Fossombrone	1.974	19.740	0,64%
4 San Costanzo	1.480	14.800	0,48%
5 Monte Porzio	1.418	14.180	0,46%
6 Mondavio	648	6.480	0,21%
7 Mondolfo	440	4.400	0,14%
8 Pergola	231	2.310	0,07%
9 Orciano di Pesaro	92	920	0,03%
10 Saltara	92	920	0,03%
11 Serrungarina	92	920	0,03%
12 Montefelcino	62	620	0,02%
13 S. Ippolito	62	620	0,02%
14 Barchi	31	310	0,01%
15 Isola del Piano	31	310	0,01%
16 Montemaggiore	31	310	0,01%
17 Piagge	31	310	0,01%
18 S. Giorgio di Pesaro	31	310	0,01%
	309.020	3.090.200	100%

1.3. La storia aziendale

La storia aziendale

L' ASET S.p.A. è una giovane azienda, ma con una lunga esperienza nella gestione dei servizi pubblici.

La storia aziendale inizia nei primi anni '70, quando il Comune di Fano decide di dare vita all'Azienda Municipalizzata per la gestione del servizio di trasporto pubblico, denominata AMAF. L'attività subisce un forte incremento nel 1998, quando l'allora AMAF riceve in affidamento dal Comune di Fano i servizi relativi a Gas e Igiene Ambientale, costituendo l'Azienda Speciale ASET. L'anno successivo (1999) l'ASET riceve in affidamento anche i servizi del ciclo integrato delle acque.

Dal 1° aprile del 1999, quattro Comuni del comprensorio (Fano, San Costanzo, Cartoceto, Monte Porzio) procedono alla trasformazione dell'ASET da Azienda Speciale a Consorzio Azienda, mentre il 1° luglio dello stesso anno, si realizza la scissione del ramo trasporti e la contemporanea istituzione di ASET Trasporti S.p.A., che in seguito confluirà in AMI S.p.A. (l'Azienda provinciale per la mobilità integrata). Successivamente e fino alla fine del 2000, il Consorzio Azienda registra numerose adesioni fino a comprendere 17 Comuni, tuttora soci di ASET, e rappresentati da: Fano, Cartoceto, Fossombrone, San Costanzo, Monte Porzio, Mondavio, Pergola, Orciano di Pesaro, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Sant'Ippolito, Barchi, Isola del Piano, Montemaggiore, Piagge, San Giorgio di Pesaro.

Nel 2001 ASET diventa Società per Azioni. Da questo momento, inizia un percorso verso la qualità che si traduce in una modernizzazione aziendale culminata con l'ottenimento della certificazione secondo la norma internazionale ISO 9001:2000 da parte dell'Area Servizi Ambientali, del servizio di distribuzione del gas naturale e dell'ufficio clienti, ed infine, a Novembre 2006, dei servizi del Ciclo Idrico Integrato (Acquedotto,

Depurazione, Fognature) e Laboratorio Aziendale.

A fine 2002, il lungo processo di trasformazioni si completa con lo scorporo di tutta la proprietà degli impianti e delle reti e la costituzione della nuova società ASET Holding S.p.A..

Il 2003 è caratterizzato da diversi cambiamenti: entra, quale socio dell'ASET S.p.A. anche il Comune di Mondolfo, nasce ASET Energia Solare S.r.l. per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia e viene acquisita un'azienda di consolidata esperienza nel settore delle fognature, la Rincicotti & Orciani, completando così i servizi offerti dal ciclo idrico integrato.

Attualmente, quindi, ASET gestisce, all'interno del territorio dei Comuni da cui ha ricevuto l'affidamento, i seguenti servizi:

1. Servizi di Igiene Ambientale (in maniera differenziata, per tutti i 18 Comuni Soci);
 2. Distribuzione Gas (solo per il Comune di Fano), utilizzando le reti messe a disposizione dell'Azienda proprietaria ASET Holding S.p.A.;
 3. Distribuzione dell'acqua (per il Comune di Fano, Monte Porzio e Mondolfo) e gestione dei relativi impianti di potabilizzazione;
 4. Gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione (per il Comune di Fano, Monte Porzio e Mondolfo);
 5. Servizio di pubblica illuminazione (solo per il Comune di Fano) a partire dal 01.07.2004;
- In costante collaborazione con i cittadini, ASET si pone l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita nel rispetto dei fragili equilibri che legano l'uomo con l'ambiente.

I SETTORI TRA PASSATO E FUTURO

Igiene ambientale

Grandi risultati sono stati raggiunti in questi anni nel settore dell'igiene ambientale. Grazie ad iniziative di successo come "La Famiglia Riciclona" ed i "Ricicla Boys" nelle scuole, è stato dato un forte impulso alla raccolta differenziata dei rifiuti, cui la città si è dedicata con grande impegno. Nell'affrontare i problemi dell'ambiente, ASET non ha trascurato l'importante strada dell'educazione. Il positivo sodalizio con il Centro di educazione ambientale "Casa Archilei" ha dato voce ad importanti campagne di sensibilizzazione verso emergenze quali la tutela delle risorse idriche e il problema rifiuti.

Gli sforzi di tutto il personale hanno permesso la realizzazione di diversi progetti:

1. Con il passaggio da tassa a tariffa deliberato dal Comune di Fano in data 07 aprile 2003 è stato introdotto un importante criterio di equità nel calcolo del contributo che il cittadino deve sostenere per il servizio. Grazie alla tariffa, infatti, si afferma il principio che "chi inquina paga", includendo nel conteggio non solo le superfici imponibili, ma anche la quantità di rifiuti prodotta da ciascuno. Oltre al principio di equità poi, la normativa prevede anche la concessione di particolari riduzioni ed agevolazioni verso chi adotta comportamenti cosiddetti "virtuosi", come ad esempio la raccolta differenziata. A seguito di questa trasformazione ASET S.p.A. ha dato vita a due progetti per intensificare e contemporaneamente facilitare la raccolta differenziata oltre al potenziamento del già esistente Centro di Raccolta Differenziata;

2. "Rifiuti fuori porta" è il nome che ASET ha dato al progetto di 'raccolta domiciliare' attivato in due zone del Comune di Fano, i quartieri: Vallato e Centro Storico. È un nuovo sistema di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), che ha comportato l'eliminazione di tutti i cassonetti stradali per la raccolta del "tal quale" attivando una raccolta capillare del rifiuto organico, della carta, del rifiuto indifferenziato e della plastica, secondo un calendario di raccolta.

3. Il Centro Ambiente Mobile (CAM) è una stazione ecologica presidiata multifunzionale per la raccolta differenziata; che viene posizionata sul territorio, servendo varie aree urbane in giorni prestabiliti. È composto da un container dotato di contenitori per la raccolta differenziata e da un sistema computerizzato, che consente l'identificazione dell'utente e la pesatura certificata ed informatizzata dei materiali conferiti, potendo così elaborare i benefici economici maturati da ogni utente che verranno computati nell'anno successivo a quello del conferimento.

4. ASET ha avviato un processo di riqualificazione delle aree a verde pubblico attraverso la ricerca e l'individuazione di sponsors privati disposti a realizzarle e curarle a proprie spese in cambio di un opportuno ritorno pubblicitario di immagine, grazie all'installazione di cartelli espositivi. Obiettivo dell'iniziativa è la valorizzazione e caratterizzazione di aree verdi della rete viaria comunale, al fine di promuoverne la qualità architettonica, in armonia con il paesaggio e le caratteristiche territoriali locali.

Acquedotto

L'acqua sta diventando una risorsa sempre più preziosa per questo l'azienda si sta impegnando per garantire una gestione oculata e corretta. Le ripetute siccità estive di questi anni hanno creato seri problemi nella distribuzione, rendendo necessaria l'ottimizzazione del ciclo integrale delle acque. Il progetto globale in atto prevede l'ampliamento dell'acquedotto, una politica di recupero delle perdite attraverso il risanamento e il potenziamento delle reti e una costante campagna di riduzione degli sprechi. Attualmente ASET utilizza tre fonti di approvvigionamento: l'acquedotto intercomunale di Ponte degli Alberi, l'impianto di potabilizzazione di Torno e la Falda Naturale. Dalle analisi chimiche effettuate risulta che l'acqua distribuita ha una qualità paragonabile a quella di molte acque minerali messe in commercio.

Fognature e Depurazione

La rete fognaria, che per il comune di Fano si sviluppa per circa 200 Km, serve la quasi totalità del territorio urbanizzato comunale ad esclusione di pochi e isolati fabbricati e nuclei rurali. Gli scarichi delle acque reflue derivanti da usi antropici (abitativi, produttivi ecc.) giungono agli impianti di depurazione dove, mediante apposito trattamento, vengono depurati del carico inquinante, e restituiti all'ambiente con caratteristiche qualitative di ottimo livello, nel rispetto della normativa vigente.

Nel territorio del Comune di Fano gli impianti di depurazione di acque reflue urbane sono 3: Ponte Metauro, Ponte Sasso e Bellocchi. Questi funzionano con un processo del tutto naturale che abbatte il carico organico mediante microrganismi aerobici che si nutrono dello "sporco" contenuto nell'acqua. Le operazioni igienico-sanitarie restituiscono un'acqua depurata e disinfettata, nel rispetto dell'ambiente e dei parametri previsti dalla severa normativa vigente.

A seguito dell'acquisizione del ciclo idrico integrato, ASET gestisce le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei Comuni di Mondolfo e Monte Porzio.

Distribuzione del Gas

240 Km di condotte consentono all'ASET di trasportare gas metano nel territorio del Comune di Fano. Le recenti operazioni di bonifica della rete di distribuzione testimoniano il continuo impegno per il miglioramento del servizio e la costante attenzione per la massima sicurezza dei cittadini contro i rischi di rottura e fughe di gas.

2. ASET HOLDING S.p.A.

dal sito www.ASETHolding.it

1.1. Struttura

La struttura della società si caratterizza per l'estrema professionalità e flessibilità.

Il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono attualmente composti da tre membri ciascuno, compresi i rispettivi Presidenti.

L'organigramma societario è così composto:

- Direzione generale
- Settore amministrativo e finanziario
- Settore tecnico reti ed impianti
- Settore farmacie.

2.2. Mission

Aset Holding S.p.A. è una nuova società sorta il 01.01.2003, secondo quanto previsto dell'art 35 comma 9 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 (Legge Finanziaria dello Stato 2002), in seguito a scissione aziendale di Aset S.p.A.

Alla società sono state attribuite le seguenti competenze:

- manutenzione straordinaria e ampliamento delle reti, degli impianti e delle dotazioni inerenti il ciclo integrato delle acque, il servizio di distribuzione del gas, le reti telematiche, e il ciclo dei rifiuti;
- controllo e verifica dell'efficienza degli impianti di sua proprietà afferenti ai suddetti servizi;
- elaborazione, approvazione e finanziamento dei piani d'investimento per o svolgimento delle suddette attività;
- gestione delle partecipazioni per garantire l'effetto di una corporate governance alla proprietà nei confronti delle società collegate e/o controllate e comunque partecipate;
- gestione delle procedure per l'ottenimento delle concessione dei servizi di pubblica utilità.
- gestione delle farmacie comunali;
- approvvigionamento e vendita di energia elettrica;
- realizzazione e gestione della proprietà di parcheggi.

2.3. Farmacie

Dal 1 marzo 2004 Aset Holding S.p.A. gestisce il servizio delle farmacie comunali di S.Orso e Marotta e Gimarra

FARMACIA	INDIRIZZO	TELEFONO
S.Orso	Via S. Eusebio, 12 (centro commerciale S.Orso)	0721/866900
Marotta	Via Paolo Ferrari, s.n.	0721/967387
Gimarra	Viale Romagna 133/f	0721/831061

3. LEGGI riguardanti ASET - ASET HOLDING

3.1 D.Lgs 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

113 comma 2. Gli Enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13

113 comma 13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

3.2. L. 28-12-2001 n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

35 comma 9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero

ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.

3.3 Commento di esperti su Internet

CONFERENZA SOMEDIA SU "LA NUOVA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI" – EDIZIONE MILANO – 18 FEBBRAIO 2004

RELAZIONE: LA SEPARAZIONE TRA PROPRIETA' E GESTIONE DEGLI ASSET ALLA LUCE DELLE PIU' RECENTI EVOLUZIONI NORMATIVE.

Come noto, la disciplina sui servizi pubblici locali è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni, anche a causa delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE. Ed invero, la disciplina sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, quale originariamente introdotta dall'art. 22 della l. n. 142/1990 (poi trasfuso nell'art. 113 del TUEL) è stata modificata, dapprima, con l'art. 35 della l. n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), e, poi, in via d'urgenza, con l'art. 14 del d.l. n. 269/2003, di recente convertito nella l. n. 326/2003. Ulteriori modifiche sono state apportate dall'art. 4, comma 234, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004). Si tratta di un processo riformatore che non può dirsi ancora compiuto in quanto, se da un lato, sono prevedibili ulteriori modifiche, dall'altro, il quadro normativo attende di essere completato dalle leggi regionali in materia. L'obiettivo perseguito è complesso, mirando alla progressiva "liberalizzazione" del mercato dei servizi pubblici locali ed alla valorizzazione del processo di privatizzazione dell'amministrazione locale, il tutto nel rispetto delle specificità dei singoli settori. Nell'ambito dei servizi a rilevanza economica, una delle novità fondamentali riguarda il regime della proprietà e della gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi stessi. Si tratta, in particolare, dei principi della proprietà pubblica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici, della separazione tra proprietà (da un lato) e gestione del servizio (dall'altro) e dell'ulteriore eventuale separazione tra gestione degli asset ed erogazione del servizio.

1. La proprietà pubblica delle reti degli impianti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici a rilevanza economica

Il referente normativo in ordine alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni è costituito, in primo luogo, dal comma 2 dell'articolo 113 che dispone:

"gli Enti Locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13";

La norma ha carattere imperativo: essa pone in capo agli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di Comuni) una riserva di proprietà pubblica e un contestuale divieto di cessione per reti, impianti e dotazioni. Pertanto, un eventuale contratto di trasferimento sarebbe nullo a norma dell'art. 1418 c.c..

La proprietà pubblica della rete e la separazione dei soggetti proprietari dai soggetti gestori ha da sempre costituito un punto fermo tra gli obiettivi di riforma della materia, già nei progetti tentati dal Ministro Bassanini e dal Sottosegretario Vigneri. Vi è sempre stata la convinzione che la separazione tra proprietà e gestione del servizio fosse in grado di soddisfare esigenze molteplici quali quelle di garantire un controllo sulla qualità tecnico-manutentiva e sullo sviluppo della rete, di contenere il rischio di un consistente degrado del sistema infrastrutturale (frequente soprattutto nelle ipotesi di gestione in concessione, verso la conclusione del periodo di affidamento) e di rimuovere le barriere all'entrata di nuovi soggetti nel mercato.

In particolare, sotto questo ultimo profilo, la separazione tra proprietà e gestione costituisce un presupposto della privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici a rilevanza economica, tradizionalmente gestiti in regime di riserva. Difatti, nei settori, in tutto o in parte, liberalizzati (in cui, cioè, vige un sistema di concorrenza nel mercato) si ritiene opportuno che il proprietario della rete, dovendo consentirne l'accesso a chiunque abbia titolo per erogare il servizio, non sia esso stesso gestore del servizio; parimenti, nei settori caratterizzati da situazioni di monopolio naturali, nei quali l'unica forma di liberalizzazione consiste nell'affidare il servizio ad un gestore scelto con gara (concorrenza per il mercato), la proprietà pubblica facilita la concorrenzialità in quanto consente la partecipazione alle gare anche ai soggetti che non hanno le disponibilità finanziarie per partecipare all'acquisizione degli asset. La separazione tra proprietà e gestione del servizio risponde, quindi, all'obiettivo di evitare la costituzione di monopoli privati

2. Segue: la possibilità di costituire "società cassaforte" cui conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni strumentali all'esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza economica. Oggetto sociale e prospettive di sviluppo delle "società cassaforte".

La riserva in mano pubblica delle strutture, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non presuppone necessariamente la titolarità diretta degli stessi in capo agli enti locali. Il comma 2 dell'art. 113, infatti, facendo salvo il disposto del comma 13 dello stesso articolo, prevede la possibilità per gli enti locali, in alternativa alla diretta titolarità degli asset, di costituire una società di capitali cui conferire la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni. In particolare, ai sensi del comma 13, "gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile". Tale possibilità non incide sul regime sostanzialmente pubblico della proprietà degli asset né contraddice la ratio ad esso sottesa. Difatti, la norma, da un lato, prevede che la società debba essere a totale capitale pubblico (e non più solo, come era nella previgente versione, a prevalente capitale pubblico), dall'altro, sancisce, a carico della stessa, il divieto di cessione della proprietà degli asset e l'obbligo di porre "le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata delle reti, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali".

A bene vedere, quella appena descritta costituisce una grande opportunità per gli Enti Locali, che hanno a disposizione uno strumento che consente loro di realizzare i loro compiti istituzionali, di controllo e vigilanza dell'attività dei gestori e di garanti verso i cittadini della qualità del servizio, in bilanciamento con le esigenze proprie della finanza locale, secondo criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e in linea con i principi comunitari di accelerazione dello sviluppo economico e della capacità di innovazione oltre che di ottimale allocazione delle risorse produttive.

Infatti, l'Amministrazione, affidando all'organo societario - che, in quanto tale, ha un raggio di operatività più ampio, anche extramoenia, oltre che più "snello" - la gestione della proprietà e la manutenzione delle strutture, può concentrarsi nelle attività di diretta competenza.

In particolare, la scelta di separare la gestione tecnica dall'erogazione del servizio consente all'Ente - tramite la società partecipata - una migliore utilizzazione economica delle infrastrutture, potendo in tal caso fissare un canone che comprenda, oltre al corrispettivo per l'uso della rete, anche una contropartita per la manutenzione della stessa.

Lo strumento societario consente, poi, di agire entro dimensioni territoriali adeguate, non necessariamente coincidenti con i confini amministrativi, in tal modo offrendo aperture anche a politiche di integrazione tecnologica fra le diverse reti e impianti.

Il campo di azione elettivo della società patrimoniale, in quanto proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali all'esercizio dei servizi a rilevanza economica, consiste nella gestione amministrativa dei cespiti conferiti e, in particolare, nella gestione dei flussi di cassa derivanti dai canoni di uso, nonché nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie finanziario-fiscali-patrimoniali in senso stretto. Ciò non vuol dire, tuttavia, che l'oggetto sociale e l'attività della società cassaforte si esauriscano in ciò. E' lo stesso comma 13 dell'art. 113 a prevedere che alla società patrimoniale "gli enti locali possano anche assegnare, ai sensi della lett. a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5". L'oggetto sociale della società cassaforte, quindi, potrebbe comprendere anche la gestione tecnica e manutentiva delle dotazioni e dei cespiti allocati (salvo quanto espressamente vietato dalle normative di settore) nonché la gestione delle gare relative all'affidamento del servizio. Difatti, la società patrimoniale, nella misura in cui arrivi a costituire un nucleo di competenze qualificate e specializzate e, quindi, a disporre di un Know how specializzato e puntuale circa le attività da porre in essere per lo svolgimento del servizio, potrebbe svolgere un ruolo di supporto tecnico per gli enti locali nella loro attività di regolazione e controllo del settore e, soprattutto, di affidamento, anche tramite gara, dei servizi locali. Inoltre, in un'ottica di sviluppo imprenditoriale locale, l'ente locale potrebbe ampliare il campo di attività della società mediante il conferimento di altri beni da gestire e valorizzare, anche in vista della loro dismissione, o mediante l'affidamento diretto di specifici servizi non economici tutte le volte in cui tale scelta organizzatoria risulti la più idonea ad assicurare la regolarità del servizio, la continuità, l'economicità e la fruizione dello stesso in condizioni di uguaglianza.¹ Ciò risulta in linea non solo con l'intero impianto della riforma in materia, che in termini generali mostra di prediligere i modelli gestionali organizzati in forma di società di capitali, ma anche con l'art. 113-bis che indica tra le forme di gestione dei servizi privi di rilevanza economica l'affidamento diretto a "società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".

3. Segue: il regime transitorio. In particolare, sullo "scorporo" delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ex comma 9, art. 35 L 448/01

Per attuare la regola sulla separazione della proprietà dei beni in concreto destinati alla realizzazione dei servizi pubblici dalla attività di gestione e/o erogazione del servizio, di cui al combinato disposto dei commi 2 e 13 dell'art.113 TUEL, il legislatore della precedente finanziaria ha previsto l'obbligo per gli enti locali, soci di maggioranza in società di gestione di SPL che siano anche proprietarie delle connesse infrastrutture, di provvedere allo "scorporo" delle stesse.

Più in particolare, il comma 9 dell'art.35 della L. 448/01 ha previsto che "in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell' art.113 del citato testo unico, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale di società per la gestione dei servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, impianti e dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle discipline di settore, lo scorporo delle reti, impianti e dotazioni". La stessa norma ha disposto poi che "contestualmente la proprietà delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali oppure l'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'art 113".

Detta previsione non è stata travolta dall'ultimo intervento normativo, di tal che risulta confermato l'obbligo del suddetto scorporo, sebbene sia decorso il termine annuale ivi indicato, non essendo stata prevista alcuna sanzione per il decorso infruttuoso del termine .

Il DL 269/03 cit, ha però modificato la previsione del richiamato comma 13 dell'art 113 TUEL, prevedendo che le società beneficiarie del conferimento della proprietà delle reti e altre infrastrutture, siano a partecipazione totalitaria pubblica, e non più solo maggioritaria.

Va qui precisato che il termine scorporo viene utilizzato tecnicamente dal legislatore. In termini generali, l'operazione comunemente denominata "scorporo" consiste, infatti, nell'atto attraverso il quale un'azienda – considerata dal legislatore quale "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" (cfr. articolo 2555 c.c.) – ovvero un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito, vengono conferiti (o apportati) ad un ente giuridicamente diverso dall'impresa conferente. Quest'ultimo soggetto riceve, quale contropartita di quanto conferito, azioni della società nei confronti della quale ha effettuato l'apporto.

L'operazione descritta spesso è definita, altresì, "conferimento d'azienda" o "conferimento di ramo d'azienda", ed in pratica mira a "staccare" dalla società conferente rispettivamente un complesso aziendale unitario e funzionante ovvero una parte autonoma di esso, per destinarlo ad una società conferitaria già costituita – ed allora sarà a servizio di un contestuale aumento di capitale reale – ovvero costituita a seguito del conferimento stesso.

Invero, il legislatore dell'art35 si riferisce propriamente al diverso istituto giuridico della scissione, che – al contrario della fattispecie dello scorporo o conferimento del ramo di azienda - è espressamente e specificamente previsto dal codice civile (artt. 2504 septies e ss. c.c.). Esso consiste nel trasferimento da parte di una società di tutto (scissione totale) o parte (scissione parziale) del proprio patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, con assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

La differenza con l'operazione di scorporo appare netta. Infatti, mentre nel conferimento le azioni o quote della società destinataria del trasferimento sono attribuite alla società trasferente, nella scissione queste sono assegnate ai soci della società che si scinde (e che destina tutto o parte del proprio patrimonio alle beneficiarie).

Ulteriore differenza, di tipo procedurale, consiste nella necessità della deliberazione dell'assemblea straordinaria per la scissione; mentre, è competenza del consiglio di amministrazione il conferimento, salvo il caso della modifica dell'oggetto sociale della società conferente.

Con riguardo al profilo inerente alla relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. nella scissione appare controverso se sia necessaria o meno detta operazione valutativa "esterna"². Il problema si pone in quanto, con il trasferimento di tutto o parte del patrimonio dalla società che si scinde alla società beneficiaria, vi è un

apporto in natura mediante, nella maggioranza dei casi, conferimento di beni.

Sul punto la più recente giurisprudenza³ appare concorde nel ritenere non necessaria la relazione di stima di cui all'art. 2343 c.c. nel caso di scissione, in particolare quando la parte di patrimonio trasferita sia esattamente corrispondente ai valori contabili desunti dal bilancio correttamente redatto.

Infatti, anche in dottrina, si tende a ricostruire la scissione in termini di modificazione dell'organizzazione societaria della società che si scinde. Ne consegue l'impossibilità di assimilare l'attribuzione del patrimonio – o di parte di esso – che ricorre nella scissione societaria al conferimento.

L'esigenza del legislatore, invero, è quella di descrivere⁴ beni patrimoniali che sono oggetto di trasferimento e non di valutarli (cfr. art. 2504-octies c.c.). Infatti, il loro valore è già espresso nel bilancio della società scindenda ed il momento valutativo attiene esclusivamente al rapporto di cambio, qualora il criterio di ripartizione delle azioni della società beneficiaria ai soci di detta società non sia proporzionale e la società beneficiaria sia di nuova costituzione (cfr. 2501-quinquies c.c.)

A questo proposito va ulteriormente chiarito che, di regola, la scissione lascia invariati i rapporti tra i soci ed è pertanto definita "proporzionale". Ma può anche accadere che tale rapporto non rimanga invariato ed allora si avrà una scissione non proporzionale. In detta seconda ipotesi – ex art.2504 novies c.c. e a tutela del socio di minoranza – uno o più esperti devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni.

Ebbene, poiché, come detto, il nuovo comma 13 dell'art 113 prevede la partecipazione totalitaria pubblica delle società beneficiaria, qualora la società scissa sia "mista" si avrà una scissione non proporzionale, con conseguente applicazione della disciplina appena descritta.

Va altresì ricordato che ai sensi dell'art.2506 bis, 4 comma, qualora il progetto di scissione preveda un'attribuzione ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo per l'acquisto.

L'inosservanza da parte degli enti locali dell'obbligo di procedere allo scorporo dei beni comporta l'applicazione del comma 10 dell'art. 35 cit., ossia il divieto per l'ente locale di cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione in società che - alla data della sua entrata in vigore – sono erogatrici di servizi pubblici locali a rilevanza economica e contestualmente proprietarie degli asset. Il successivo comma 11 individua un'eccezione all'obbligo dello scorporo. Tale obbligo, infatti, non sussiste nell'ipotesi di società per azioni nelle quali gli enti locali detengano la maggioranza del capitale sociale alla data del 1° gennaio 2002 e che – alla stessa data – siano quotate in borsa o per le quali gli enti locali abbiano già deliberato di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludersi entro il 31 dicembre 2003. Quando si verifica questa ipotesi, l'ente locale può cedere la propria partecipazione in dette società senza procedere al preventivo scorporo dei beni. In tal caso, il legislatore, pur consentendo che la proprietà delle reti e degli impianti rimanga in capo ad un soggetto privato, precisa che "sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'art. 1021 del c.c. un diritto d'uso perpetuo e inalienabile a favore degli enti locali. Detto istituto civilistico viene utilizzato in un contesto del tutto innovativo per ribadire la necessità di attribuire agli enti locali diritti reali sui beni strumentali all'esercizio dei servizi a rilevanza economica.

4. La separazione tra attività di gestione delle infrastrutture ed attività di erogazione del servizio

Con riguardo a detto profilo di disciplina non sono state introdotte novità significative. Invero, la possibilità per l'ente di procedere alla separazione tra l'attività di gestione "tecnica" delle reti e impianti e l'attività di erogazione del relativo servizio era stata già prevista dalla precedente legge di riforma .

E', infatti, il terzo comma dell'art.113 TUEL, nel testo modificato dall'art.35 della L. n. 448/01, a disporre che le discipline di settore stabiliscono i casi in cui l'attività di gestione delle reti possa essere separata da quella di erogazione dei servizi. E' in ogni caso garantito l'accesso alle stesse a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

Si tratta dunque, di una facoltà riconosciuta all'Amministrazione locale, il cui esercizio è subordinato a una verifica di compatibilità con la disciplina di settore. Invero, le specificità tecniche del singolo servizio possono impedire in concreto tale separazione, come sembra avvenire, ad esempio, per il servizio idrico integrato⁵ .

Le incertezze relative a detta verifica non sono state però eliminate dal DL 269/03 che nulla ha disposto sul punto.

In tale contesto l'unica modifica apportata dall'art.14 del DL 269/03 attiene ai modelli di gestione praticabili, rectius alla struttura della società affidataria diretta "alternativa" rispetto all'affidamento a gara. Gli enti locali, anche in forma associata, per la gestione delle reti, qualora appunto detta attività sia separata da quella di erogazione del servizio, possono infatti optare tra due soluzioni:

ricorrere ad imprese idonee individuate mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del comma 7; e qui nulla è variato;

affidare direttamente la gestione tecnica delle infrastrutture a società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica allo scopo costituite a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Il legislatore ha dunque scelto il modello del c.d. affidamento "in house" individuato dalla giurisprudenza comunitaria come ipotesi eccezionale in cui potrebbero non trovare applicazione le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici⁶. Ciò all'evidente scopo di evitare che la Commissione europea desse seguito nei confronti dell'Italia al procedimento di infrazione comunitaria, preannunciato nell'atto di messa in mora del 26 giugno 2002, per la non compatibilità di alcune norme dell'art.35 della L448/01 con il diritto comunitario, tra cui appunto quella dell'affidamento diretto dell'attività di gestione delle reti a società di scopo a partecipazione maggioritaria pubblica incedibile.

Dunque, per legittimare l'affidamento diretto della gestione di reti, impianti e dotazioni non è più sufficiente la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, alla società; bensì è anzitutto necessario che vi sia una <<partecipazione totalitaria di capitale pubblico>>; devono inoltre sussistere altre due condizioni, ovvero, a) gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Specificamente, per le istituzioni comunitarie, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, richiede un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; situazione questa che si verifica quando l'ente pubblico esercita un controllo gestionale e finanziario stringente sulla società.

In sostanza all'amministrazione controllante deve essere riconosciuto un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività dell'ente societario, che risulta così essere privo di autonomia in ordine ai più importanti atti di gestione. A dette condizioni la società, solo formalmente costituisce entità separata rispetto all'amministrazione, costituendo di fatto, un'ordinaria articolazione interna ad uno stesso sistema amministrativo di funzioni e servizi.

In questo quadro, l'ulteriore requisito della partecipazione totalitaria pubblica, non richiesto come necessario dalla elaborazione della giurisprudenza comunitaria ai fini dell'affidamento in house, risponde alla logica di assicurare l'effettività del suddetto controllo, che evidentemente potrà essere esercitato senza condizionamenti in assenza di soggetti privati nel capitale sociale.

Quanto poi alla previsione per la quale la società affidataria deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, è stato sottolineato – dai primi commentatori – come la regola legittima, a contrario, che la società possa operare anche per soggetti terzi, siano essi privati ovvero altri enti locali. Nel caso delle prestazioni a privati, la società opererà sul mercato senza poter abusare della propria posizione di gestore della rete e impianti pubblici; nel caso di gestione di reti ed impianti presso altri enti locali, la società dovrà sottomettersi a gare per ottenere l'affidamento di dette gestioni presso tali enti locali non soci⁷.

Infine, si segnala come nella nuova formulazione normativa non si parla più di <<enti locali>> come soci ma di <<enti pubblici>>. Ciò, per alcuni interpreti⁸, comporterebbe il riconoscimento della possibilità di divenire soci anche alle Regioni (al limite anche allo Stato, tramite i Ministeri competenti), alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli IACP e loro nuove configurazioni pubblicistiche e ad altri enti locali non territoriali (come i consorzi tra enti locali o altre forme associative previste dalle leggi regionali)⁹.

Qualora, però, la società, oltre a gestire reti ed impianti, dovesse essere anche conferitaria di tali beni, non

dovrebbe ammettersi la partecipazione di enti pubblici diversi per il disposto di cui al comma 13 dell'art.113 TUEL.

5. Sulle modalità di espletamento delle gare per la scelta delle imprese idonee.

Un altro aspetto lacunoso della disciplina di riforma dei servizi pubblici locali attiene alle modalità di espletamento delle gare per la scelta delle imprese idonee alla gestione delle reti. Ed anche su tale punto il DL 269/03 non ha fornito specificazioni.

Infatti il comma 4, lettera B, dell'art.113 rinvia, per il profilo delle procedure di gara, a quanto previsto dal successivo comma 7. Detta norma, a sua volta, si limita a stabilire che la gara è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione del territorio e di sicurezza definiti dalla competente autorità di settore, o, in mancanza, dagli enti locali; e che è aggiudicata sulla base del miglior livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.

A ben vedere, il legislatore non specifica quali siano le procedure di gara in concreto attivabili per la scelta del soggetto gestore, limitandosi a parlare genericamente di "gara ad evidenza pubblica". Può a tal fine soccorrere quanto chiarito nella circolare 19.10.2001 n.12727 del Dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio, che dichiara inapplicabile alle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali la disciplina comunitaria in materia di appalti di servizi (direttive 92/50, 97/52, 93/38 e 98/4 CEE), non venendo in tale ipotesi in rilievo "un contratto a titolo oneroso concluso in forma scritta tra un'amministrazione aggiudicatrice e un prestatore di servizi". Invero il servizio pubblico è quel servizio reso a terzi ed il cui corrispettivo sia in tutto o in parte a carico degli utenti¹⁰.

La stessa circolare sottolinea poi (punto 5) come l'aggiudicazione del servizio "deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento", giacché "la necessità di seguire procedure ad evidenza pubblica discende in linea retta dalle norme e dai principi stabiliti" dalla normativa comunitaria, e conclude - al punto 10 - suggerendo di "ritenere implicito il richiamo ai principi e alle norme del Trattato, alle direttive n.92/50 CEE e 93/38 e alle relative disposizioni attuative".

A ben vedere, la regola dell'"evidenza pubblica", in tale materia, deve essere intesa nel senso di garantire la più larga partecipazione possibile alle gare. E' quindi senz'altro legittimo il ricorso alla procedura aperta dell'asta pubblica. La gara aperta, infatti, non circoscrivendo la partecipazione alle sole imprese invitate bensì ampliandola a tutte quelle che ne facciano richiesta, sembra essere più in linea con l'obiettivo della riforma di aprire questa parte del mercato alla concorrenza.

Non esistono, comunque, allo stato, sbarramenti normativi per il ricorso anche a procedure ristrette, in particolare alla licitazione privata, stante la genericità dell'espressione usata dalla disposizione in commento, che parla di "procedure ad evidenza pubblica".

6. La realizzazione dei lavori connessi alla gestione della rete

Con il comma 5-ter dell'art. 113, introdotto dall'art. 4, comma 234 della l. n. 350 del 2003, sono stati indicati i sistemi attraverso i quali i gestori delle reti e degli impianti devono provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete stessa, distinguendo le seguenti ipotesi:

gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione del servizio, non affidata con gara ad evidenza pubblica: il gestore provvede alla esecuzione dei lavori esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici o in economia nei limiti di cui all'art. 24 della l. n. 109/1994 e dell'art. 143 del d.p.r. n. 554/1999;

gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione del servizio, affidata con gara ad evidenza pubblica: in tal caso si distingue ulteriormente a seconda che la gara espletata abbia avuto o meno ad oggetto l'esecuzione dei lavori connessi. Nel primo caso, il gestore può realizzare direttamente i lavori, purché qualificato ai sensi della normativa vigente; nel secondo, invece, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

7. Considerazioni conclusive

Si è sin qui mostrato come il nuovo assetto del settore dei servizi pubblici risulti improntato sui principi della liberalizzazione, della concorrenza e della privatizzazione. La constatazione dei risultati negativi della tradizionale gestione dei servizi, sotto il profilo della qualità degli stessi, delle tariffe e della finanza locale, hanno infatti spinto ad una profonda revisione della materia alla stregua di parametri di effettiva economicità, efficienza ed efficacia.

L'Amministrazione locale è stata dunque dotata di strumenti nuovi dalle ampie potenzialità operative, in grado di realizzare il miglior temperamento tra gli interessi pubblici e privati sottesi a tale segmento del mercato.

Come è stato da più parti sottolineato¹¹ il nuovo assetto delineato dovrebbe assicurare – attraverso l'innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale – sviluppo di imprenditorialità, anche in settori non tradizionali e crescita occupazionale, così consentendo obiettivi di politica industriale.

La riuscita del descritto modello dei servizi pubblici richiede però una notevole capacità di sperimentazione, in primis da parte degli Enti Locali, in grado incidere attivamente e positivamente sul sistema nel suo complesso, soprattutto alla luce dei nuovi ruoli e poteri riconosciuti a seguito della riforma del titolo V della Carta fondamentale (legge costituzionale n.3/01).

Cinzia Guglielmello Sabrina Morelli

1 Il risultato di tale giudizio, da effettuarsi sulla base di un confronto comparativo, dovrà essere inserito nella motivazione della delibera di affidamento del servizio, ex art.3 legge 241/90.

2 Nell'ipotesi dello scorporo, poiché l'azienda ed un suo ramo sono considerati conferimenti in natura, nel caso di conferimento in società di capitali ed atto ad attribuire un valore ai beni che si vogliono trasferire, si applicano le disposizioni relative di cui agli artt. 2342 e ss. c.c., che prevedono una relazione di stima da parte di un perito nominato dal Tribunale. Infatti, sebbene le norme sopra richiamate, siano dettate per il conferimento di singoli beni, vengono pacificamente applicate per analogia anche nell'eventualità del conferimento di ramo aziendale. Più specificamente, l'art. 2343 c.c. stabilisce che "chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione seguiti". Occorrerà, pertanto, in tal caso, una delibera del consiglio di amministrazione della società conferente di eseguire il conferimento, dando apposito mandato ad uno o più amministratori di rivolgere all'autorità giudiziaria la relativa istanza di nomina. Una volta presentata l'istanza, il Presidente del Tribunale competente emette il decreto di nomina. Infine, a seguito dell'intervenuta relazione peritale e della sua allegazione all'atto costitutivo della società conferitaria (se di nuova costituzione) con l'atto di conferimento, la società viene iscritta nel registro delle imprese previo deposito entro 30 gg. dalla stipula a cura del notaio rogante ovvero degli amministratori (cfr. art. 2411 c.c.).

3 Tribunale di Milano, 1994; Tribunale di Torino, 19 maggio 1995; Tribunale di Udine, 27 settembre 1994 e 18 ottobre 1993; Tribunale di Napoli, 23 luglio 1993.

4 Si parla di problema di "individuazione" di detti beni.

5. Infatti, per il servizio idrico, la legge Galli aveva già in parte affermato il principio della separazione della titolarità di reti ed impianti dalla gestione ed erogazione del servizio.

Tale legge delinea un modello pianificatorio che, da un lato, vede la ricognizione e concentrazione dei mezzi di produzione/erogazione in capo ai soggetti pubblici, e, dall'altro, ex art.12, prevede, in via di principio e "salvo diverse disposizioni della convenzione" di cui al precedente art.11, l'affidamento degli stessi in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, che "ne assume i relativi oneri", e ciò al fine di assicurare il rinnovo delle infrastrutture.

Questi stessi rilievi, nonché le specificità tecniche che connotano il servizio idrico, mostrano invero come, in tale settore sia, in concreto e nell'ottica pianificatoria ora descritta, difficilmente praticabile la possibilità, prevista dal terzo comma del nuovo art.113, di separare l'attività di gestione tecnica delle reti ed impianti da quella di erogazione del servizio.

6 V. sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal in Riv. it. dir. pubb. com., 2000, pagg. 1393 e segg. con nota di G.GRECO

7 Vedi, Giuseppe Caia, Le società con partecipazione maggioritaria di Comuni e Province per la gestione dei servizi pubblici locali

8 Cfr Giuseppe Caia, op. cit.

9 Peraltro, la partecipazione di Comuni e Province (quali enti titolari del servizio di pubblica utilità, avendone il potere di affidarlo ad un gestore) dovrà comunque essere di maggioranza assoluta; altrimenti, non si giustificerebbe l'affidamento diretto della gestione di reti e impianti, perchè la società non potrebbe dirsi espressione dell'ente locale e cioè modulo di assunzione o gestione diretta dell'attività di servizio.

10 Cfr. sul punto TAR Puglia 23.4.98 n.367

11 Cfr. F. Bassanini, Il futuro dei servizi pubblici locali e la nuova riforma, cit.